



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 13

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

Il giorno **23 maggio 2025** ad ore **20:30** in presenza presso la sede del Comune di Borgo d'Anaunia a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è convocato il

CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti i signori:

GRAZIADEI	Daniele	Sindaco
GENETTI	Paolo	Consigliere
PILATI	Nadia	Consigliere
CLAUSER	Walter	Consigliere
IANES	Paolo	Consigliere
ZANI	Claudio	Consigliere
BERTAGNOLLI	Claudio	Consigliere
GENETTI	Michele	Consigliere
PROFAIZER	Angela	Consigliere
COVI	Mattia	Consigliere
DALBOSCO	Claudio	Consigliere
MARCHES	Giorgia	Consigliere
SELVA	Liana	Consigliere
NIEDERIAUFNER	Robert	Consigliere
STOLCIS	Alessandro	Consigliere

Assenti	
Giustificato	Ingiustificato
X	

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.)

Io sottoscritto segretario comunale certifico che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **26/05/2025** all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to dott. Luca Santini

Assiste e verbalizza il segretario comunale dr. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora LIANA SELVA nella qualità di Consiglieria anziana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Deliberazione del consiglio comunale n. 13 di data 23/05/2025

OGGETTO: ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

Ai sensi dell'articolo 44 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8, la Signora LIANA SELVA, in qualità di Consigliera Anziana assume le funzioni di Presidente della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 4 maggio 2025 si sono svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale del nuovo Comune di Borgo d'Anaunia e che in base ai risultati elettorali in data 5 maggio 2025, il Presidente dell'Ufficio Centrale ha proclamato Sindaco del Comune di Borgo d'Anaunia il Signor Daniele Graziadei, nato a Cles (TN) il 10 ottobre 1984, collegato alla Lista "*Borgo d'Anaunia Impegno Comune*";

Visto l'articolo 45 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8, che prevede: "nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 75, 76, 77, 78, 79 e 80";

Esaminate le condizioni di cui ai citati articoli che prescrivono:

"Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale;(...)

È ineleggibile alla carica di sindaco:

È ineleggibile alla carica di sindaco:

- a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;*
- b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di un precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;*
- c) il ministro di un culto;*
- d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale*
cause di ineleggibilità previste dall'articolo 77;
 - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
 - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;*
 - c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; ⁽¹⁰⁾*
 - d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;*
 - e) i dipendenti dei rispettivi comuni;*
 - f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;*
 - g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;*



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;

i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;

l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;

c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;

e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;

h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;

l) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.

2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.

3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.

4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Verificato, pertanto che, nei confronti del Sindaco non sussistono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità appena richiamate;

Preso atto inoltre che, nei confronti dello stesso Sindaco non sussistono i motivi di illegittimità dell'elezione ai sensi dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;

Preso atto, altresì, che nei confronti dello stesso Sindaco non sussistono le condizioni previste dall'articolo 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visto il solo parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo che trova applicazione al Comune di Borgo d'Anaunia ai sensi dell'articolo 10, comma quattro della L.R. 6/2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Con voti favorevoli n. 14 contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Giorgia Marches e Paolo Genetti) presenti e votanti n. 14 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di convalidare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elezione del Signor **DANIELE GRAZIADEI**, nato a Cles (TN) il 10 ottobre 1984, collegato alla Lista *"Borgo d'Anaunia Impegno Comune"*, proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Borgo d'Anaunia il giorno 5 maggio 2025.

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

2. Di dare atto che nei confronti del Sindaco non sussistono le cause di ineleggibilità e o incompatibilità di cui agli articoli 75, 76, 78, 79 e 80 Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8
3. Di dare atto altresì che nei confronti dello stesso Sindaco non sussistono i motivi di illegittimità dell'elezione ai sensi dell'articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e non sussistono le condizioni previste dall'articolo 10 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
4. Di demandare al Sindaco gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 57 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza procedere alla proclamazione dei consiglieri comunali.
6. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2 MODIFICATO DALLA L.R. 8 AGOSTO 2018, N. 6.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Borgo d'Anaunia, 23.05.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Luca Santini -

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

LA CONSIGLIERA ANZIANA
f.to Liana Selva

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Borgo d'Anaunia, lì **26/05/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183,4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, il **23/05/2025**.

Termine pubblicazione addì, **05/06/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Borgo d'Anaunia



Comune di Borgo d'Anaunia
Provincia di Trento

Certifico l'inserimento del documento DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 23/05/2025, avente per oggetto

ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA.

All'interno del portale www.albotelematico.tn.it in data **26/05/2025**.

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 10 consecutivi, fino a tutto il giorno 05/06/2025.

Borgo d'Anaunia, **26/05/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Borgo d'Anaunia